

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Fallimento e cessione del credito

*Al fallimento del cedente possono essere opposte le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che l'art. 2914, n. 2, c.c. - secondo cui sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente.*

## Tribunale di Frosinone, sentenza del 7.7.2017

...omissis...

La convenuta si limita a giustificare il proprio rifiuto di adempiere con il fatto che la dddl. non sarebbe più titolare del credito indicato nelle fatture allegare all'atto di citazione, perché il credito è stato ceduto in parte alla M.P. s.p.a. e in ddd

Dalla documentazione depositata dalle parti risulta in effetti che tutti i crediti riportati nelle fatture di cui l'attrice domanda il pagamento sono stati ceduti alle due banche, fatta eccezione per il credito di 849,70 Euro di cui alla fattura n. (...) del 6 luglio 2010 (non vi è prova del fatto che anche tale credito sia stato ceduto, né la sua cessione è allegata nella comparsa di risposta della convenuta per opporsi al pagamento richiesto dall'attrice).

Le cessioni hanno ad oggetto crediti sorti nell'anno 2010, sono state notificate alla debitrice ceduta con atti avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento della cedente e sono pertanto opponibili al fallimento della B.A.L. s.r.l.

Si osserva al riguardo che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al fallimento del cedente possono essere opposte le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che l'art. 2914, n. 2, c.c. - secondo cui sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente (Cass. 5516/2006; Cass. 16235/2000; ma v. anche Cass. 1012/2012).

Al fine di rendere opponibili al fallimento del cedente le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 2914 c.c. , n. 2, non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, tanto ai fini di cui all'art. 1264 c.c. , quanto ai fini di cui agli artt. 1265 e 2914, n. 2, c.c. , la notificazione della cessione (come il correlativo atto di accettazione) costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità (Cass. 5516/2006; Cass. 10788/1999).

Applicando tali principi al caso di specie si osserva che:

a) non è in contestazione tra le parti il fatto che i crediti di cui si discute nel presente giudizio - fatta eccezione per quello di cui alla fattura n. (...) del 6 luglio 2010 - siano stati ceduti dalla Bddddd s.r.l. in parte alla M.Pddddd v. pag. 2 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. e la loro opponibilità al fallimento v. la comparsa conclusionale e la memoria conclusionale di replica);

b) la cessione dei crediti alle due banche ha data certa anteriore al fallimento della ddddddrr.l., trattandosi di crediti che erano già stati ceduti prima della instaurazione del presente giudizio (come risulta dalla notificazione dei singoli atti di cessione alla debitrice ceduta) e comunque prima della costituzione in giudizio della C.Fdddle comunicazioni con cui è stata notificata alla debitrice la cessione di ciascun credito sono state depositate dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione depositata il 22 dicembre 2011);

c) il fallimento della Bdd s.r.l. è stato dichiarato con sentenza del 27 dicembre 2012 (v. l'istanza ex art. 302 c.p.c. depositata dalla curatela del fallimento e la documentazione ad essa allegata);

d) non risulta che la curatela del fallimento abbia esperito azioni revocatorie degli atti di cessione de quibus;

e) non risulta che le banche cessionarie dei crediti abbiano rinunciato ai diritti nascenti dalla cessione (ddd - che era intervenuta volontariamente chiedendo il pagamento dei crediti oggetto di cessione in proprio favore - ha rinunciato agli atti del giudizio, senza peraltro rinunciare anche al diritto di credito che era stato azionato nel presente giudizio);

f) la cessione dei crediti è pienamente efficace perché i crediti sono divenuti esigibili fin dall'anno 2010.

Alla luce delle considerazioni che precedono si deve pertanto ritenere che il rifiuto della Cddddd adempiere all'obbligazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di etichette adesive è conforme a buona fede - fatta eccezione per il mancato pagamento della fattura n. (...) del 6 luglio 2010, che non è stata oggetto di cessione - perché l'eventuale pagamento alla dd s.r.l. (e oggi alla curatela del fallimento) non avrebbe efficacia liberatoria, dal momento che legittimate a ricevere il pagamento sono la M.P. ddddd., quali banche cessionarie dei crediti de quibus in forza di atti di cessione opponibili alla curatela del fallimento perché aventi data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

La domanda dell'attrice va dunque accolta limitatamente alla somma di 849,70 Euro di cui alla fattura n. (...) del 6 luglio 2010 (non vi è prova, infatti, che anche questo credito sia stato ceduto a terzi dalla B.ddddd somma su cui decorrono gli interessi legali - nella misura prevista dall' art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato nella fattura

Nulla va disposto sulla domanda originariamente proposta dalla B.PdddI. con la comparsa di intervento volontario, avendo la parte rinunciato agli atti del giudizio con la memoria depositata il 15 maggio 2013.

Alla soccombenza reciproca segue la compensazione delle spese processuali tra la curatela attrice e la Cddddd

Va invece respinta la domanda - formulata dalla convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni - di condanna del terzo interveniente al pagamento delle spese processuali, in difetto dei presupposti di cui all'art. 306 c.p.c. (il presente giudizio non si è estinto in conseguenza della rinuncia agli atti).

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

ddds.p.a. a pagare in favore della curatela della B.Addddr.l. la somma di 849,70 Euro, oltre interessi legali nella misura prevista dall' art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato nella fattura;

2) rigetta le ulteriori domande formulate dalla curatela della Bddd. nei confronti della dd

3) dichiara il non luogo a provvedere sulle domande formulate dalla B.ddd.a r.l. per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio;

4) compensa le spese processuali tra l'attrice e la ddd

Così deciso in Frosinone, il 7 luglio 2017.

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2017.